



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 22/02/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 2762

Cont. n. 1951/95/C/RM. - T.A.R. Lecce - Giammaruco Antonio c/Regione Puglia. Competenze professionali Avv. Luigi De Giorgi. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- con provvedimento n. 645 del 4/03/1997 la G.R., ratificando il mandato difensivo conferito, in via d'urgenza, dal Presidente all'avv. Luigi De Giorgi, deliberava di resistere nel ricorso (n.3134/95) introdotto innanzi al T.A.R. Lecce Sez.II° dal Sig. Giammaruco Antonio per l'annullamento, previa sospensiva, del silenzio rifiuto formatosi sulla diffida a provvedere notificata il 4/9/95 alla Regione Puglia e per la declaratoria dell'obbligo dell'Ente all'emissione del provvedimento di ridefinizione della posizione previdenziale ed assistenziale del ricorrente nonché l'applicazione dei benefici di cui all'art.28 L.R. 21/94 e, quindi, del trattamento di pensione(ric. n. 718/99 riunito al ric. 3134/95);
- con lo stesso D.G.R. n.645/97 veniva liquidata, a favore del professionista,, a titolo di acconto, la somma di £ 3.641.400 = euro 1.880.63 (euro 1.549,37 oltre C.A.P. e I.V.A.) a fronte di un impegno di spesa £ 5.000.000 = euro 2.582,29 sul Cap. 1300 BIL 97,generando un residuo passivo, divenuto perento di Euro 701,66;
- il Tribunale Amministrativo,con ordinanza n. 1616/95 aveva accolto la domanda incidentale di sospensione,limitatamente al silenzio rifiuto, avanzata dal Sig. Giammaruco, ma essendo rimasta inottemperante l'Amministrazione,aveva provveduto alla relativa esecuzione il Dr. Vincenzo Adamo, nella qualità di Commissario ad acta, con provvedimento n. 116/96, in forza dell'ordinanza T.A.R. 244/96;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 1953/00 resa dal T.A.R. Puglia- Sez. di Lecce- che riuniva i ricorsi nn. 3134/95 e 718/99 e dichiarava l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere in ordine al primo ricorso;
- il prefato legalo, avendo esaurito la propria attività, con nota del 24/02/2010, reiterata in data 20/01/2011, siglata con la dicitura "urgente" dall'Avvocato Coordinatore, ha chiesto alla Regione Puglia il pagamento delle competenze professionali spettantigli, allegando apposita specifica,corredata da parere di congruità del Consiglio dell'Ordine di Lecce(adunanza dell'8/04/1998), riferito ad altri due giudizi connessi al contenzioso in oggetto, per l'importo complessivo di euro 12.126,06,al lordo di ritenuta d'acconto ed al netto dell'acconto percepito;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento di liquidazione e tenuto conto del criterio di liquidazione adottato dal citato Ordine professionale(anche al fine di non gravare l'Ente della spesa per la richiesta di altro parere), la suddetta parcella è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di euro 8.792,83, a seguito del ricalcolo degli onorari medi correlati al citato valore di causa

“ind.to rilevante” da euro 51.645,69 a euro 103.291,38,previa detrazione di una voce non spettante (II°memoria difensiva), nonché dei diritti, del rimborso forf. nella misura del 10% (art.15 D.M. 585/94), degli esborsi, del C.A.P. e dell'I.V.A. rispettivamente al 4% ed al 21%;

- la suddetta spesa di euro 8.792,83 può essere fronteggiata come segue:

- per l'importo di euro 701,66, res. passivo perento (D.G.R. n. 645/97), mediante reiscrizione nelle competenze del bilancio in corso;
- per la restante parte, pari ad euro 8.091,17- previo riconoscimento del debito fuori bilancio - mediante imputazione della spesa sul competente capitolo del bilancio corrente;

Tanto premesso, considerato, altresì, che il provvedimento di ratifica incarico all'avv. De Giorgi non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giudizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto (D.G.R. n. 645/97),si propone che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di euro 8.091,17 ed alla connessa variazione di bilancio- esercizio 2011 - in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di euro 8.091,17 relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio per tale importo da effettuare, in termini di competenza e cassa mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'importo di euro 701,66, res.pass.perento riveniente dalla D.G.R. n. 645/97 sarà reiscritto sul cap. 1300 del bilancio, in corso in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal cap. 1110045;

- Con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, si provvederà:

- alla reiscrizione ed all'impegno del citato residuo passivo perento sul cap. 1300 del bilancio in corso;

- all'impegno della spesa di euro 8.091,17 con imputazione al capitolo 1312 del bilancio in corso;

- alla liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 8.792,83, al lordo di ritenuta ed al netto dell'acconto erogato, a favore dell'avv. Luigi De Giorgi e, per questi, allo “Studio Legale Avv. Luigi De Giorgi & Avv. Floriana Franco”;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata,vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O.”Liquidazione Spese Legali” e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio pari ad euro 8.091,17 a titolo pagamento competenze professionali a favore dell'avv.Luigi De Giorgi;

- di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 8.792,83, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
